ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO

CODICE ETICO

Approvato con delibera del COA di Urbino del 09-11-2026

Preambolo

Il presente Codice Etico e di condotta, ispirato al Codice di condotta europeo per mediatori del 2004, stabilisce una serie di principi e di obblighi ai quali tutti i mediatori dell'Organismo forense di Mediazione e Arbitrato dell'Ordine degli Avvocati di Urbino hanno l'obbligo di aderire, impegnandosi ad osservarlo poiché, in difetto potrà essere disposta la loro sospensione dalla turnazione e/o cancellazione dall'elenco dei mediatori dell'Organismo.
Essere iscritti all'Organismo forense di Mediazione e Arbitrato dell'Ordine degli Avvocati di Urbino comporta l'accettazione dello Statuto, del Regolamento dell'Organismo e del presente Codice Etico e di condotta.
Il codice può essere applicato a tutti i tipi di Mediazione e si compone di due parti:

a) Una parte dedicata ai mediatori
b) Una parte relativa all'Organismo di Mediazione ed ai suoi componenti.

Ai fini del presente Codice Etico, per Mediazione si intende una attività, comunque denominata, svolta da un soggetto, soggetto terzo imparziale, neutrale, indipendente e professionalmente qualificato (in prosieguo: "il Mediatore"), finalizzata ad assistere due o più Parti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, anche con la formulazione di una proposta.

Principi generali

L'Organismo impronta tutta la propria organizzazione secondo i seguenti principi generali:
- Responsabilità verso l'utenza e verso i propri interlocutori primari (mediatori, avvocati, parti e collaboratori);
- Dovere di aggiornamento e formazione professionale del personale e di tutti coloro che collaborano con l'Organismo.

Ed inoltre:
- Uguaglianza

L'Organismo ripudia ogni tipo di discriminazione fondata sul genere, sull'età, sulla nazionalità, sullo stato di salute, sulla razza, sulla lingua, sulla religione e sulle opinioni politiche. L'Organismo si impegna ad assistere nella richiesta di mediazione chiunque ad esso si rivolga per finalità non contrarie alla legge.
- Correttezza

Tutti i soggetti che collaborano all'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, ivi compresi i soggetti che partecipano alle singole procedure di mediazione, devono uniformarsi ai principi di correttezza e lealtà reciproca.
- Conflitto di interesse

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo devono evitare qualsiasi situazione di conflitto di interesse nei confronti delle parti in mediazione.
- Riservatezza

Tutti i soggetti che collaborano con l'Organismo e che partecipano all'attività dello stesso, sono tenuti all'obbligo di riservatezza rispetto alle dichiarazioni rese e alle informazioni acquisite durante

CODICE ETICO

Approvato con delibera del COA di Urbino del 09-11-2026

il procedimento di mediazione. L'Organismo garantisce nell'acquisizione, trattamento e archiviazione di tutte le informazioni relative a dati sensibili e non, nel rispetto dell'attuale disciplina sulla privacy.

- Equità e diligenza

L'Organismo si impegna ad essere indipendente e quindi, nello svolgimento del servizio, a non porre in essere condotte o comportamenti parziali e ingiusti. Parimenti i singoli mediatori e quanti collaborano o sono dipendenti dell'Organismo devono rispettare il criterio dell'imparzialità e dell'indipendenza. L'Organismo nello svolgimento della sua attività si impegna, con i suoi mediatori, dipendenti e collaboratori, a perseguire il canone della diligenza professionale.

- Linguaggio

L'Organismo, unitamente ai propri mediatori, dipendenti e collaboratori, si impegna nella comunicazione verbale e scritta rivolta a destinatari, terzi e utenti, a utilizzare un linguaggio chiaro e comprensibile. L'Organismo si impegna a mettere a disposizione sul proprio sito web il presente Codice Etico.

ART. 1 Regole di condotta dei mediatori

1.1 Competenza

I mediatori devono essere competenti e conoscere a fondo il procedimento di mediazione. Elementi rilevanti comprendono una formazione adeguata e un continuo aggiornamento della propria istruzione e pratica nelle capacità di mediazione, avuto riguardo alle norme pertinenti e ai sistemi di accesso alla professione.

1.2 Nomina

Il Mediatore deve corrispondere immediatamente ad ogni richiesta organizzativa del Consiglio Direttivo, del Responsabile e della Segreteria; ed eseguire personalmente la sua prestazione con diligenza e presentarsi con puntualità agli incontri di mediazione. Prima di accettare l'incarico, ed entro 48 ore dalla designazione, il mediatore deve verificare di essere dotato della preparazione e competenza necessarie a condurre la mediazione del caso proposto, su richiesta, dovrà fornire alle parti informazioni in merito. Il mediatore dovrà rifiutarsi di partecipare a una mediazione nel caso in cui non abbia una preparazione adeguata. Il Mediatore che ha accettato l'incarico non può iniziare il procedimento di mediazione prima di aver sottoscritto la dichiarazione di indipendenza ed imparzialità. Il Mediatore è obbligato a presenziare agli incontri di mediazione per la quale è stato incaricato, tranne che in caso di gravi e documentati motivi. Tali motivi dovranno essere comunicati per iscritto alla segreteria dell'Organismo con un preavviso di almeno 48 ore, salvo casi di emergenza. Se per gravi ragioni non possa presenziare anche ad un solo incontro di mediazione l'incontro verrà rinviato, salvo necessità di provvedere alla sua sostituzione.

1.3 Pagamenti del procedimento di mediazione

Ove non sia stato già comunicato dalla Segreteria, il mediatore deve sempre fornire alle parti informazioni complete sulle modalità di pagamento applicabili al procedimento di mediazione.

1.4. Promozione dei servizi del mediatore

I Mediatori possono promuovere la propria attività, purché in modo professionale, veritiero e dignitoso.

ART. 2 Indipendenza ed imparzialità del mediatore

CODICE ETICO

Approvato con delibera del COA di Urbino del 09-11-2026

2.1 Indipendenza
Qualora esistano o emergano durante la procedura di mediazione circostanze che possano (o possano sembrare) intaccare l'indipendenza del mediatore o determinare un conflitto di interessi, il mediatore deve informarne le parti e l'organismo di Mediazione prima di agire o di proseguire la propria opera.
Le suddette circostanze includono:
–relazioni di tipo strettamente personale o professionale con una delle parti;
–interessi di tipo economico o di altro genere, diretto o indiretto, in relazione all'esito della mediazione;
– il fatto che il mediatore, o un professionista socio o associato con lui, abbia agito in qualità diversa da quella di mediatore per una o più parti.
In tali casi il mediatore può accettare l'incarico o proseguire la mediazione solo se sia certo di poter condurre la mediazione con piena indipendenza, assicurando piena imparzialità, e con il consenso espresso delle parti.
Il dovere di informazione costituisce un obbligo che persiste per tutta la durata del procedimento.
Il Mediatore non può percepire compensi direttamente dalle parti.
2.2 Imparzialità
Il mediatore deve in ogni momento agire nei confronti delle parti in modo imparziale, cercando altresì di apparire come tale, e deve impegnarsi ad assistere equamente tutte le parti nel procedimento di mediazione. Il Mediatore non deve mai formulare giudizi personali di alcun tipo e, nell'interazione con le parti, deve essere attento a non far trasparire i suoi valori e le sue credenze.

ART. 3 Requisiti di onorabilità del Mediatore
3.1 Il Mediatore iscritto nell'Elenco dell'Organismo di Mediazione dichiara ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 al medesimo Organismo, esonerandolo da ogni responsabilità al riguardo, di possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 4 del D.M. 150/23.
3.2 La mancata veridicità di quanto dichiarato al momento dell'iscrizione e/o del rinnovo della domanda, comporta la cancellazione del Mediatore dall' Elenco dell'Organismo e la sua immediata sostituzione nelle mediazioni, allo stesso affidate e non definite senza che per queste ultime il Mediatore possa pretendere alcun tipo di compenso. Le medesime conseguenze si avranno nel caso in cui il mediatore non abbia immediatamente comunicato all'Organismo il successivo venir meno dei predetti requisiti.
3.3 Il Mediatore si obbliga altresì a rendere nota all'Organismo ogni circostanza che possa inficiare il mantenimento ininterrotto dei predetti requisiti di onorabilità. L'Organismo provvederà quindi a sospendere il Mediatore dalla attività, sino alla definizione di tali circostanze ovvero, se le condizioni ex lege sono già maturate, alla sua cancellazione dall'elenco dei mediatori.
La mancata comunicazione all'Organismo della possibilità o del fatto che sia compromessa la permanenza dei requisiti di onorabilità di legge comporta, previa contestazione scritta della violazione da parte del Consiglio Direttivo dell'Odm ed assegnazione di giorni 15(quindici) quale termine a difesa, dapprima la sospensione cautelare ed in caso di accertamento della fattispecie contestata, nei casi di particolare gravità, la cancellazione del mediatore dall'elenco dell'Organismo, che deve essere assunta sempre con voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo.
Il Mediatore, sospeso in via cautelativa o cui viene comminata la cancellazione dall'elenco dell'Odm, verrà immediatamente sostituito nelle mediazioni allo stesso affidate e non ancora definite.

CODICE ETICO

Approvato con delibera del COA di Urbino del 09-11-2026

ART. 4: Iscrizione, formazione ed esperienza del mediatore

4.1 Il Mediatore dell'Organismo deve possedere e mantenere una specifica ed elevata formazione/aggiornamento in materia di mediazione sia ai sensi di legge sia in base agli ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'Organismo stesso.
4.2 Il Mediatore si impegna a mantenere e rispettare, nei modi e termini previsti dal DM 150/23, i requisiti di onorabilità, qualificazione, formazione ed aggiornamento professionale richiesti dalla legge e dai regolamenti in materia, dal presente Codice Etico e quant'altro stabilito da ulteriori eventuali parametri e requisiti formativi stabiliti dall'Organismo stesso, dalle direttive/delibere anche regolamentari dell'Organismo, la partecipazione alle riunioni indette dall'Organismo salvo comprovati mortivi ostativi, sempre fermi restando i precetti e le sanzioni del Codice Deontologico Forense.
4.3 Il mancato assolvimento dei doveri di aggiornamento professionale in materia di mediazione di cui al punto precedente è causa di cancellazione dall'elenco dei Mediatori dell'Organismo e la sua sostituzione nelle mediazioni allo stesso affidate e non definite.
4.4 Qualora il Consiglio Direttivo preveda l'ingresso di nuovi Mediatori nel proprio Elenco, questi ultimi saranno tenuti a:
a) presentare, ex art. 23 del DM 150/23, una domanda di richiesta di ammissione corredata dalla produzione di un attestato di partecipazione, con esito positivo ad un corso specifico di formazione con i requisiti previsti dalla vigente normativa;
b) ad attestare di aver svolto un Tirocinio assistito mediante partecipazione personale ad almeno 10 (dieci) procedimenti di mediazione effettivamente svolti (con adesione della parte invitata) all'interno dell'Odm Forense, previo affiancamento del Mediatore titolare.
Ai fini dell'inscrizione presso il Registro tenuto dal Ministero di Giustizia e all'Elenco dei mediatori dell'Odm, i nuovi mediatori saranno tenuti a svolgere un tirocinio assistito mediante partecipazione effettiva, (previo affiancamento ad un mediatore esperto già iscritto da oltre 5 anni allo stesso Odm forense), a non meno di 10 (dieci) mediazioni partecipate dall'inizio alla fine (quindi con adesione della parte chiamata), alla presentazione dell'attestazione del possesso dei requisiti di onorabilità, come previsto dal Regolamento, nonché alla sottoscrizione di polizza professionale estesa all'attività di mediatore.

CODICE ETICO

Approvato con delibera del COA di Urbino del 09-11-2026

ART. 5 Violazione dei doveri/impegni del mediatore – provvedimenti

La violazione di ciascuno dei doveri/impegni a carico del Mediatore indicati dalla normativa in materia, dal Regolamento di Procedura dell'Organismo, dal presente Codice Etico e di Condotta e dal Codice Deontologico Forense, (con applicazione di sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento), dallo Statuto dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Urbino, conduce all'applicazione in capo al Mediatore di provvedimenti sanzionatori previsti nello Statuto dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Urbino.
Ove la violazione sia di lieve entità e dipendente da colpa lieve ovvero disattenzione, il Responsabile dell'Organismo può personalmente, ovvero anche per il tramite di deleghe, procedere ad un colloquio informale atto a portare all'attenzione del Mediatore la violazione, nonché ad evitare il reiterarsi della stessa.

ART. 6 - L'accordo, il procedimento e la risoluzione della controversia

6.1 Procedura
Il mediatore deve sincerarsi che le parti coinvolte nella mediazione comprendano le caratteristiche del procedimento di mediazione e il ruolo del mediatore e delle parti nell'ambito dello stesso, incluse le disposizioni applicabili in tema di obblighi di riservatezza. Il mediatore deve, in particolare, fare in modo che le parti abbiano compreso ed espressamente accettato i termini e le condizioni dell'accordo di mediazione.
Il mediatore deve condurre il procedimento in modo appropriato, tenendo conto delle circostanze del caso, inclusi possibili squilibri nei rapporti di forza, eventuali desideri espressi dalle parti e particolari disposizioni normative, nonché l'esigenza di una rapida risoluzione della controversia.
Se lo reputa opportuno, il mediatore può ascoltare le parti separatamente.
Il Mediatore deve essere estraneo a qualsiasi forma di condizionamento personale nei confronti delle parti delle quali deve rispettare i diritti, le credenze e le opinioni e non deve operare discriminazioni in base a appartenenza o meno a società od associazioni, comunità, ideologie politiche, religione, etnia, nazionalità, estrazione sociale, stato socio-economico, stato fisico, genere di appartenenza, orientamento sessuale, etc.
6.2 Correttezza del procedimento
Il mediatore deve assicurarsi che tutte le parti possano intervenire adeguatamente nel procedimento
6.3 Conclusione del procedimento

Il mediatore deve adottare tutte le misure appropriate affinché l'eventuale accordo raggiunto tra le parti si fondi su un consenso informato e tutte le parti ne comprendano i termini.
Il mediatore deve, su richiesta delle parti e nei limiti della propria competenza, informare le parti delle modalità in cui le stesse possono formalizzare l'accordo.

Art. 7 Riservatezza

Il mediatore deve mantenere la riservatezza su tutte le informazioni derivanti dalla mediazione o relative ad essa, compresa la circostanza che la mediazione è in corso o si è svolta, ad eccezione dei casi in cui sia obbligato dalla legge o da ragioni di ordine pubblico.
Qualsiasi informazione riservata comunicata al mediatore da una delle parti non dovrà essere rivelata all'altra senza il consenso della parte o a meno che ciò sia imposto dalla legge.

ART. 8 Regole di condotta dell'Organismo di mediazione e i suoi componenti.
Funzionario, Dipendenti e Collaboratori di segreteria
8.1 I Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a dare informazioni chiare, complete, trasparenti ed accurate, rivolgendosi all'utenza con cortesia ed operando con spirito di servizio, correttezza e disponibilità.
8.2 Il personale che opera presso la Segreteria non deve indicare nominativi di Mediatori, limitandosi eventualmente a mettere a disposizione l'Elenco su richiesta anche di una delle parti.
I dati raccolti nello svolgimento dell'attività dell'ODM sono trattati nel rispetto delle previsioni del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.lgs. n. 196/2003, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 101/2018, e loro successive modifiche e integrazioni.
8.3 I Dipendenti hanno l'obbligo della riservatezza ed è fatto loro espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati, ad eccezione di quelli strettamente inerenti alla prestazione del servizio; è fatto loro divieto di percepire compensi direttamente dalle parti. I Dipendenti e i Collaboratori sono tenuti a rispettare la normativa in materia di tutela e trattamento dei dati personali e, qualora sia richiesto oralmente di fornire informazioni, atti, documenti non accessibili tutelati dalla riservatezza o dalle disposizioni in materia di dati personali, informa il richiedente dei motivi che ostano all'accoglimento della richiesta.
8.4 Coloro che operano presso la Segreteria sono imparziali, non devono entrare nel merito della controversia né svolgere attività di consulenza giuridica o di mediazione.

ART. 9 Responsabile
9.1 Il Responsabile deve avere la qualifica di Mediatore a norma dell'art 6 lettera e) D.M. 150/23, ed essere persona qualificata professionalmente nonché avere comprovata esperienza in materia di mediazione;
9.2 Il Responsabile risponde del proprio operato al Consiglio Direttivo dell'Organismo il quale, per gravi motivi, può sospenderlo o revocarlo.
9.3 Il Responsabile ha l'obbligo della riservatezza e gli è fatto espressamente divieto di assumere obblighi o diritti connessi, direttamente o indirettamente, con gli affari trattati;

ORGANISMO FORENSE DI MEDIAZIONE E ARBITRATO DI URBINO
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI URBINO

CODICE ETICO

Approvato con delibera del COA di Urbino del 09-11-2026

ART. 10 Organismo

10.1 L'Organismo di mediazione assicura l'applicazione del proprio Codice Etico, monitorando il rispetto dello stesso da parte dei mediatori.

10.2 L'Organismo assicura altresì una piena imparzialità ed indipendenza rispetto agli avvocati che assistono le parti. A tal fine l'Organismo si impegna a favorire il pieno rispetto da parte dei propri mediatori avvocati, dell'art. 62 del CDF e successive modifiche assicurando ogni opportuno monitoraggio e controllo sull'applicazione di tale previsione

10.3 L'Organismo si impegna a non prestare servizi di mediazione, conciliazione e risoluzione alternativa delle controversie quando ha un interesse nella lite.

ART. 11. Consiglio Direttivo dell'Organismo.

11.1 Tutti i membri del Consiglio Direttivo devono possedere i requisiti di cui al D.M. 150/2023 e D.lgs. 28/2010 ed eventuali successive modifiche, oltre a quanto eventualmente disposto nello Statuto.

11.2 Il Consiglio Direttivo provvede, in caso di violazione da parte del Mediatore delle disposizioni degli obblighi previsti dal Codice Etico, dal Regolamento e dallo Statuto, alla sospensione dell'interessato dall'esercizio dell'opera di mediazione o, in casi più gravi, alla sua cancellazione dall'Elenco dei Mediatori.

ART. 12 Rinvii normativi e statutari/regolamentari

Per quanto non espressamente richiamato nel presente codice etico e di condotta, si applicano in quanto compatibili, le regole dettate dal Codice Deontologico Forense, dallo Statuto e dal Regolamento dell'Organismo di Mediazione dell'Ordine degli Avvocati di Urbino.